

Le misure cautelari dell'AGCM e della Commissione nel caso *Meta AI*: prime riflessioni

Alessandro Gerli*

1. Con il provvedimento del 24 dicembre 2025¹, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito «AGCM») ha adottato una misura cautelare *ex art. 14-bis* della legge n. 287/1990 nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland, WhatsApp Ireland e Facebook Italy (in seguito congiuntamente «Meta») imponendo la sospensione immediata delle modifiche contrattuali introdotte nei “*WhatsApp Business Solution Terms*”, in quanto proibirebbero alle imprese che offrono servizi di intelligenza artificiale generativa diversi da Meta AI di accedere alla piattaforma WhatsApp.

A tal riguardo occorre rilevare da subito che la predetta misura cautelare si inserisce nel più ampio procedimento istruttorio già avviato dall'AGCM nei confronti di Meta a luglio 2025, al fine di accertare la possibile violazione dell'art. 102 TFUE². In questa occasione, con il provvedimento di avvio pubblicato il 30 luglio 2025³, l'AGCM contestava a Meta la possibile condotta abusiva consistente nell'abbinamento forzato (c.d. *tying*)⁴ del proprio servizio

* Dottorando di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

¹ Provvedimento n. 31775 del 24 dicembre 2025 – Misura cautelare.

² Procedimento A576 aperto dall'AGCM in data 22 luglio 2025 nei confronti di Meta per presunta violazione dell'art. 102 TFUE. Inizialmente, la condotta oggetto del procedimento riguardava la decisione di Meta di abbinare il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp con il proprio servizio di intelligenza artificiale denominato Meta AI. Successivamente, l'AGCM ha ampliato il procedimento istruttorio alle modifiche contrattuali introdotte da Meta in quanto integranti un rifiuto di accesso e contestualmente, ha avviato un procedimento cautelare conclusosi con l'adozione della misura cautelare.

³ Il Provvedimento n. 31634 del 22 luglio 2025 – Avvio istruttorio.

⁴ Questa condotta, in base alla quale un'impresa condiziona l'acquisto del prodotto principale a quello del prodotto abbinato, rientra nella categoria di abusi a carattere escludente che possono essere realizzati anche attraverso l'offerta congiunta di più prodotti da parte dell'impresa dominante (cd. *bundling*). L'impresa può infatti fare leva sulla posizione dominante detenuta nel mercato di uno dei prodotti principali per estromettere i concorrenti

di AI chatbot con il servizio WhatsApp, assumendo che il primo risulti preinstallato e collocato in posizione prominente nella schermata dell’applicazione e, dunque, messo a disposizione degli utenti di WhatsApp senza una loro specifica attivazione e/o autorizzazione. Secondo l’AGCM, tale condotta di Meta si collocerebbe nell’ambito dell’art. 102 TFUE che ricomprende anche i comportamenti di un’impresa in posizione dominante diretti a estendere o sfruttare tale posizione per rafforzare il proprio potere su un mercato contiguo ma distinto, con potenziali effetti anticoncorrenziali⁵.

Successivamente, in data 25 novembre 2025, l’AGCM ha adottato un nuovo provvedimento⁶ con cui ha ampliato l’oggetto del procedimento istruttorio includendo anche le modifiche contrattuali introdotte da Meta nei “*WhatsApp Business Solution Terms*”⁷, avviando contestualmente (ai sensi dell’art. 14-*bis* della legge n. 287/1990) il procedimento cautelare oggetto della presente indagine. L’AGCM ha ritenuto, infatti, che tali modifiche contrattuali⁸, determinando un divieto di accesso alla piattaforma per i fornitori di servizi di AI chatbot terzi precedentemente ammessi, potrebbero dare luogo

dal mercato del prodotto abbinato. In tal senso, *ex multis*, G. BRUZZONE, S. CAPOZZI, *L’abuso di posizione dominante*, in L. PACE (a cura di), *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza italiano e dell’Unione europea*, Roma, 2026, p. 259 ss.; R. WHISH, D. BAILEY, *Competition Law*, Oxford, 2024, p. 764 ss.; P. MANZINI, *Diritto antitrust dell’Unione europea*, Torino, 2024, p. 249 ss.; A. PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza dell’Unione Europea*, Padova, 2018, p. 232 ss.

⁵ In tal senso si veda la comunicazione della Commissione avente ad oggetto *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell’applicazione dell’articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti*, in (2009/C 45/02), par. 48 ss.; cfr. anche Corte giust. 10 settembre 2024, C-48/22 P, *Google LLC e Alphabet/Commissione* (Google Shopping); cfr. Tribunale 14 settembre 2022, T-604/18, *Google e Alphabet/Commissione* (Google Android), spec. punti 406-410 (impugnata dinanzi alla Corte, causa C-738/22 P).

⁶ Provvedimento n. 31728 del 25 novembre 2025 – Avvio procedimento cautelare-Ampliamento istruttorio.

⁷ Con le modifiche del 15 ottobre 2025, Meta ha introdotto un’apposita sezione denominata “AI Providers” che vieta l’accesso alla piattaforma WhatsApp ai fornitori terzi di chatbot e assistenti AI generalisti stabilendo che «Providers and developers of artificial intelligence or machine learning technologies, including but not limited to large language models, generative artificial intelligence platforms, general-purpose artificial intelligence assistants, or similar technologies as determined by Meta in its sole discretion (“AI Providers”), are strictly prohibited from accessing or using the WhatsApp Business Solution, whether directly or indirectly, for the purposes of providing, delivering, offering, selling, or otherwise making available such technologies when such technologies are the primary (rather than incidental or ancillary) functionality being made available for use, as determined by Meta in its sole discretion» (par. 19 del provvedimento cautelare).

⁸ Nel provvedimento cautelare l’Autorità ha evidenziato come le modifiche contrattuali, introdotte il 15 ottobre 2025 da Meta, fossero immediatamente efficaci nei confronti dei fornitori di servizi chatbot terzi non presenti sulla piattaforma e dal 15 gennaio 2026 per i concorrenti già presenti sulla stessa (par. 4 della misura cautelare).

ad una forma di preclusione totale, funzionale a garantire l'esclusività della posizione di Meta AI quale unico assistente chatbot generalista nativamente integrato in WhatsApp. Le modifiche realizzerebbero, pertanto, un diniego di accesso in violazione dell'articolo 102 TFUE, in quanto Meta sfrutterebbe la propria posizione dominante nel mercato della messaggistica per blindare a suo favore il mercato contiguo degli AI chatbot. Nella prospettiva dell'Autorità, dunque, la preclusione all'accesso alla piattaforma WhatsApp per i fornitori di chatbot terzi configurerebbe un rifiuto di fornitura di un *input* essenziale, tale da consentire di sussumere tale condotta nel solco della dottrina delle *essential facilities*, verificando la sussistenza dei presupposti elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nel celebre «test *Bronner*», ovvero l'indispensabilità dell'infrastruttura, l'assenza di una giustificazione oggettiva e l'esclusione di ogni concorrenza effettiva sul mercato a valle⁹.

Sul punto occorre rammentare che le criticità rilevate dall'Autorità nel mercato dei servizi di intelligenza artificiale generativa erano già state messe in luce da recenti analisi della Commissione: il Competition Policy Brief n. 3/2024, pubblicato dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione nel settembre 2024 con il titolo *Competition in Generative AI and Virtual Worlds*, evidenzia come il controllo dei canali distributivi e delle interfacce di accesso a un'ampia base di utenti possa generare, nei mercati digitali emergenti, effetti di preclusione di particolare intensità. La Commissione ha, di fatto, osservato che i mercati dell'AI generativa presentano una crescente tendenza all'integrazione verticale e alla costituzione di partenariati strategici tra grandi piattaforme digitali e sviluppatori di modelli fondamentali. Come evidenziato in questo documento, tali operatori combinano ingenti risorse finanziarie con l'accesso a *input* essenziali per l'erogazione di servizi di AI e detengono un controllo privilegiato su

⁹ Cfr. Corte giust. 26 novembre 1998, C-7/97, *Bronner*, 29 aprile 2004, C-418/01, *IMS Health*, sino ai più recenti arresti del Tribunale del 17 settembre 2007, T-201/04, *Microsoft/Commissione* e della Corte del 25 marzo 2021, C-165/19 P, *Slovak Telekom* e del 25 febbraio 2025, C-233/23, *Alphabet*. Il rifiuto di accesso è un orientamento, derivato dall'esperienza del diritto antitrust statunitense, che considera le imprese in posizione dominante come soggette all'obbligo di consentire ai concorrenti l'accesso alle proprie strutture o servizi quando si tratti di *essential facilities*, ovvero strutture o servizi in mancanza dei quali l'attività in questione non potrebbe essere affatto svolta: si veda in tal senso, *ex multis*, P. IBÁÑEZ COLOMO, *How Android Auto Reshapes the Law of Refusal to Deal (and What it Means in Practice)*, in *chillingcompetition.com*, 2025, p. 24 ss.; P. MANZINI, *op. cit.*, p. 256 ss.; M. MESSINA, *Is indispensability always indispensable? Il test Bronner alla prova Android Auto: il rifiuto di contrattare ai tempi delle piattaforme digitali*, in questa *Rivista*, n. 3, 2024, p. 15 ss. In tal senso, per un'analisi dettagliata della dottrina delle *essential facilities* e delle tre condizioni cumulative in presenza delle quali l'impresa titolare di un'infrastruttura è obbligata a consentire l'accesso alla stessa da parte di un terzo, v. *infra*, par. 4.

infrastrutture rilevanti quali servizi *cloud*, *data center* e canali di distribuzione¹⁰. In tal senso, la Commissione richiama altresì i rischi concorrenziali connessi a pratiche quali *leveraging*, *tying*, *self-preferencing* e rifiuto di accesso, suscettibili di manifestarsi quando imprese verticalmente integrate perseguono strategie escludenti mediante il controllo dei canali di distribuzione delle applicazioni o dei servizi di AI generativa. Tali condotte risulterebbero particolarmente problematiche laddove l’impresa dominante detenga *input* rilevanti (es. dati, capacità computazionale) e operi contestualmente nei mercati a valle relativi all’offerta di modelli o applicazioni di AI¹¹.

2. L’analisi del mercato rilevante riveste dunque, anche in questo caso, un rilievo cruciale per la verifica delle condotte abusive sopra descritte. In particolare, per procedere all’individuazione del mercato rilevante del prodotto – l’AGCM ha operato una classificazione fondata sulle differenti funzioni e finalità dei servizi coinvolti. Essa ha di fatto distinto il mercato dei servizi di comunicazione tramite applicazioni mobili, nel quale rientra WhatsApp, dal mercato dei servizi di intelligenza artificiale per quesiti generalisti.

Con specifico riferimento al primo, l’AGCM ha ulteriormente precisato che i servizi di comunicazione via app costituiscono un mercato distinto rispetto ai *social network*. In linea con la prassi della Commissione¹² – e pur riconoscendo una parziale sovrapposizione funzionale – l’Autorità ha constatato come i *social network* offrano un’esperienza relazionale più ampia, basata sulla condivisione di contenuti con un pubblico esteso e sulla costruzione di reti sociali articolate, mentre i servizi di comunicazione via app si caratterizzano per la natura privata e interpersonale delle interazioni e per la loro funzione primaria di messaggistica istantanea.

Sulla base di tali considerazioni e allineandosi alla decisione della Commissione AT.40684 – *Facebook/Marketplace* del 14 novembre 2024¹³ che applica tale distinzione, l’Autorità ha concluso che i servizi di comunicazione via app debbano essere ricondotti a un mercato del prodotto autonomo e distinto rispetto ai servizi di *social networking*.

¹⁰ Cfr. K. KOWALSKI, C. VOLPIN, Z. ZOMBORI, *Competition in Generative AI and Virtual Worlds*, Competition Policy Brief n. 3/2024, Commissione – Direzione Generale della Concorrenza, settembre 2024, pp. 3-8.

¹¹ Cfr. *Competition in Generative AI and Virtual Worlds*, cit, p. 3.

¹² V. decisione della Commissione del 3 ottobre 2014, M.7217 – *Facebook/WhatsApp*.

¹³ Nella decisione AT.40684 – *Facebook/Marketplace* del 14 novembre 2024, la Commissione afferma esplicitamente che «personal social networking services and consumer communication services do not belong to the same product market» (parr. 194-208).

Muovendo da tale distinzione e valorizzando l'elevatissimo numero di utenti mensili di WhatsApp, tanto nell'Unione europea quanto sul piano nazionale¹⁴, l'Autorità ha ritenuto integrati i presupposti per qualificare Meta quale impresa in posizione dominante nel mercato dei servizi di comunicazione tramite app. Sotto il profilo dell'estensione geografica, essa ha agevolmente concluso per la riconducibilità del mercato rilevante all'intero Spazio Economico Europeo.

Per quanto concerne, invece, la definizione del mercato dei servizi di chatbot e assistenti AI, il provvedimento chiarisce che esso ricomprende i servizi che mettono a disposizione degli utenti sistemi di intelligenza artificiale generativa basati su *Large Language Models*, capaci di rispondere a quesiti eterogenei e di fornire forme di assistenza virtuale. L'Autorità evidenzia, pertanto, la natura differente di tali servizi rispetto a quelli di messaggistica, sottolineando come essi divergano tanto per le tecnologie impiegate quanto per le esigenze funzionali volte a soddisfare. Tale distinzione trova conferma anche nella presenza sul mercato di chatbot offerti indipendentemente dalle piattaforme di messaggistica e privi di integrazioni verticali con esse.

Con riferimento al contesto competitivo che connota tale mercato, l'AGCM ha poi evidenziato la presenza di due distinte categorie di operatori: da un lato, società che sviluppano e addestrano autonomamente i propri modelli fondativi, quali Google (*Gemini*), Microsoft (*Copilot*), OpenAI (*ChatGPT*), Mistral (*Le Chat*) e la stessa Meta (*Meta AI*); dall'altro, società specializzate esclusivamente nello sviluppo di chatbot e assistenti AI che, non addestrando modelli propri, integrano nei loro prodotti modelli fondativi già esistenti.

L'Autorità rileva altresì la presenza di significative barriere all'entrata, riconducibili alla necessità di disporre di ingenti capacità di calcolo, di ampie basi di dati di elevata qualità e di forza lavoro altamente specializzata. Si tratta di risorse che le grandi piattaforme digitali verticalmente integrate – quali Google, Amazon, Microsoft e Meta – possiedono in misura strutturalmente superiore rispetto ai potenziali nuovi entranti, con effetti rilevanti sulla

¹⁴ Cfr. Provvedimento n. 31775 del 24 dicembre 2025 – Misura cautelare, laddove l'Autorità evidenzia che «WhatsApp ha, a livello globale, un numero ingente di utenti medi mensili, stimati tra 1,65 miliardi e circa 3 miliardi nell'Unione europea, [250-500] milioni di utenti medi mensili e, in Italia, [30-60] milioni» e che per avere un'idea più chiara «basti considerare che, in rapporto agli oltre 450 milioni di abitanti nell'Unione europea, il numero di utenti medi mensili di WhatsApp rappresenta una percentuale pari a circa [60-80%]. Ancora più rilevante il dato per l'Italia dove, in rapporto ad una popolazione di circa 59 milioni di abitanti¹⁴⁵, il numero di utenti medi mensili di WhatsApp rappresenta una percentuale pari a circa 80-100%» (parr. 106-111).

contendibilità del mercato. Anche sotto il profilo dei canali di distribuzione, l’AGCM evidenzia una tendenza degli sviluppatori ad avvalersi di modalità complementari per raggiungere gli utenti finali, tra cui applicazioni *stand-alone*, integrazioni in servizi proprietari, integrazioni in servizi di terzi e *partnership*. In tale contesto, gli sviluppatori che controllano piattaforme digitali già affermate si trovano in una posizione di potenziale vantaggio competitivo strutturale, potendo contare su basi utenti preesistenti e su canali di accesso privilegiati¹⁵.

Infine, quanto alla rilevanza geografica di tale mercato, l’Autorità – evidenziate la natura tendenzialmente globale dell’offerta, l’uniformità delle condizioni di fornitura all’interno dello SEE e l’omogeneità del quadro regolamentare europeo in materia di servizi digitali e di intelligenza artificiale – ha ritenuto che anche questo mercato geografico dovesse essere individuato nello SEE.

In definitiva, dalle analisi svolte dall’Autorità emerge che WhatsApp assume una posizione centrale nell’accesso e nella diffusione di Meta AI: nel periodo marzo–novembre 2025, oltre il 50% delle interazioni degli utenti con Meta AI – misurate in termini di *prompt* – si è registrato sulla piattaforma di messaggistica, confermandone il ruolo di principale vettore di accesso al servizio tanto a livello europeo quanto a livello nazionale¹⁶.

Pertanto, l’AGCM, dopo aver individuato due distinti mercati e considerato le possibili conseguenze del diniego di accesso a WhatsApp – in particolare l’impossibilità per i concorrenti di raggiungere il vasto bacino di utenti della piattaforma – ha ritenuto che la condotta di Meta potesse compromettere irreversibilmente la loro capacità competitiva nel mercato contiguo dell’AI. Di conseguenza, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ha adottato il provvedimento cautelare in oggetto.

3. Più nel dettaglio, l’AGCM nella decisione in commento ha osservato che l’apertura di WhatsApp a tutti i concorrenti, almeno fino alle nuove condizioni contrattuali oggetto del procedimento istruttorio, costituisca un canale di distribuzione di primaria importanza per i fornitori di servizi di AI chatbot, in quanto la sua ampia diffusione e il suo utilizzo nelle pratiche comunicative quotidiane di milioni di utenti la rendono un *entry point* particolarmente rilevante, tanto per i nuovi operatori quanto per quelli esistenti.

¹⁵ Tali rischi sono stati già evidenziate anche dalla Commissione in *Competition in Generative AI and Virtual Worlds*, cit., pp. 2-5.

¹⁶ Cfr. Provvedimento n. 31775 del 24 dicembre 2025 – Misura cautelare, parr. 132-134.

Inoltre, l’Autorità ha ulteriormente evidenziato come la rilevanza di WhatsApp quale mezzo per acquisire una base utenti discenda non solo dalla sua elevata diffusione – in un mercato in cui Meta detiene una posizione dominante – ma anche dal fatto che gli utenti possono interagire con i servizi di AI chatbot senza scaricare applicazioni dedicate né abbandonare l’ambiente digitale che stanno già utilizzando. L’Autorità ha, dunque, ritenuto che in virtù di tali caratteristiche, l’accesso a WhatsApp risulti idoneo a incrementare l’attrattività dei servizi di AI chatbot e a incidere in modo significativo sulle dinamiche concorrenziali del mercato di riferimento.

In tal senso, l’AGCM ha individuato diversi profili di criticità nelle modifiche ai “*WhatsApp Business Terms*”. In primo luogo, la diffusione della piattaforma – utilizzata da oltre l’80% della popolazione italiana – conferisce all’accesso a WhatsApp un rilievo determinante ai fini della possibilità di raggiungere gli utenti finali. In secondo luogo, il mercato dell’AI generativa si troverebbe in una fase iniziale di sviluppo e di evoluzione dinamica¹⁷, nella quale l’impossibilità di raggiungere tempestivamente gli utenti determinerebbe un pregiudizio competitivo irreversibile particolarmente per i concorrenti minori.

In terzo luogo, la clausola di esclusione produrrebbe effetti immediati e difficilmente neutralizzabili in quanto impedisce ai concorrenti di Meta di utilizzare un’infrastruttura di particolare rilevanza, conferendo a *Meta AI* un vantaggio competitivo strutturale indipendente dalla qualità del servizio¹⁸.

In ultimo, l’effetto escludente risulterebbe ulteriormente amplificato dalla possibile utilizzazione esclusiva, da parte di Meta, dei dati generati dalle interazioni con gli utenti ai fini dell’addestramento del proprio modello linguistico, in quanto la disponibilità di tali dati genererebbe un vantaggio cumulativo rafforzando il rischio di *lock-in*¹⁹ e consolidando la posizione

¹⁷ L’Autorità evidenzia la crescita esponenziale del mercato dell’AI generativa, in quanto la dimensione del mercato nell’Unione europea è stimata in circa 4,4 miliardi di dollari nel 2024, 7,3 miliardi nel 2025 e 11,7 nel 2026 (par. 116 del provvedimento cautelare).

¹⁸ Sulla natura abusiva delle condotte volte a precludere, già in una fase preliminare, l’accesso a mercati potenziali tramite barriere all’ingresso o altre misure ostruttive contrarie alla concorrenza basata sui meriti, cfr. *Google LLC e Alphabet/Commissione* (Google Shopping), sopra citata, punti 165-167, ove la Corte (richiamando Corte giust. 21 dicembre 2023, C-333/21, *European Superleague*) ha precisato che tali misure integrano uno sfruttamento abusivo ogniqualvolta impediscano lo sviluppo di servizi alternativi o l’innovazione a danno dei consumatori, indipendentemente dalla presenza attuale di concorrenti già operativi sul mercato.

¹⁹ In tal senso, si veda L. DANIELE, *Diritto del mercato unico europeo*, Milano, 2023, pp. 668-671.

dominante²⁰. L’Autorità ritiene infatti che, in ragione di tale personalizzazione, gli utenti possano sviluppare una forma di dipendenza funzionale dal servizio, con un conseguente aumento dei costi di *switching*, e ciò in un contesto in cui, in assenza dell’intervento cautelare, i milioni di utenti di WhatsApp continuerebbero ad avere accesso esclusivamente a Meta AI all’interno della piattaforma.

Ebbene, la revisione delle condizioni di accesso alla piattaforma di messaggistica via app si inserirebbe, a giudizio dell’Autorità, in un percorso evolutivo che ha visto dapprima la presenza di chatbot di terzi, poi l’ingresso privilegiato del servizio Meta AI, fino alla prospettiva di un’esclusione generalizzata dei concorrenti attuali e potenziali, con il rischio di consolidare la presenza del solo servizio di Meta AI chatbot e di ostacolare una concorrenza effettiva basata sui meriti²¹. In aggiunta, l’AGCM ha osservato che l’improvviso mutamento delle condizioni contrattuali di WhatsApp imposto da Meta è idoneo a incidere in misura significativa sui piani di sviluppo e di investimento di tutti gli operatori – tanto dei nuovi entranti quanto di quelli già attivi nel mercato delle AI chatbot – alterando in modo potenzialmente irreversibile le condizioni e le dinamiche concorrenziali del mercato di riferimento. Da ciò discende che ritardi o deviazioni rispetto ai piani programmati, in un contesto caratterizzato dalla fase iniziale e dall’elevata dinamicità evolutiva del mercato dell’AI generativa, possano compromettere rapidamente sia la capacità competitiva delle imprese che operano in tale mercato ma, ancora di più, degli operatori che si stanno preparando a entrare in tale mercato, i cui progetti di ingresso e investimento rischierebbero di essere sostanzialmente vanificati dalla condotta di Meta.

Pertanto, l’Autorità ha ritenuto che le modifiche contrattuali fossero in grado di produrre un danno grave e irreparabile alle dinamiche concorrenziali del mercato e, dunque, tali da giustificare l’intervento cautelare per evitare che, nelle more dell’istruttoria, venisse definitivamente compromessa la contendibilità del mercato dei servizi di AI generativa e degli AI chatbot.

Alla luce di tali elementi, l’Autorità ha ritenuto necessario imporre a Meta di sospendere l’applicazione della clausola di esclusione prevista dai nuovi termini contrattuali, obbligando il gruppo a mantenere attivi i rapporti con i fornitori terzi di servizi di AI chatbot e a non precludere l’ingresso di nuovi

²⁰ Sul punto, v. anche *Competition in Generative AI and Virtual Worlds*”, cit., pp. 10-12.

²¹ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimento del 24 dicembre 2025 n. 31775. – Misura cautelare (par. 142).

operatori nonché di inviare entro quindici giorni una relazione dettagliata sull'attività svolta per ottemperare alla misura cautelare²².

La predetta misura, infatti, mira a garantire la parità di trattamento nell'accesso alla piattaforma WhatsApp, impedendo che l'esclusione dei concorrenti possa cristallizzare un vantaggio competitivo strutturale a favore di Meta AI e preservando, così, la contendibilità di un mercato ancora in fase embrionale.

4. In una prospettiva più ampia, la vicenda in esame sembrerebbe rilevare anche alla luce del Digital Markets Act²³. Tale regolamento, come noto, ha introdotto un sistema di obblighi e divieti di natura *ex ante* a carico delle grandi piattaforme *online* designate quali *gatekeeper*, perseguendo l'obiettivo di preservare la contendibilità e l'equità dei mercati digitali²⁴. La peculiarità dello strumento risiede nel fatto che tali obblighi di conformità operano *a priori* indipendentemente dall'accertamento di una condotta abusiva nel caso concreto e dei suoi effetti sul mercato, distinguendosi così nella logica e nella funzione, dagli strumenti tradizionali del diritto *antitrust* che operano *ex post*.²⁵

In tale quadro normativo, con specifico riferimento al caso in esame, occorre sottolineare che la Commissione²⁶ aveva già provveduto a qualificare Meta come *gatekeeper* e WhatsApp come *Core Platform Service* ai sensi del DMA. Tuttavia, la misura cautelare dell'AGCM adottata nei confronti di Meta, pur richiamando lo *status* di *gatekeeper* attribuito a Meta²⁷, si fonda sulla presunta violazione dell'art. 102 TFUE.

Tale aspetto impone di affrontare, sia pur brevemente, la questione del rapporto tra il DMA e il diritto della concorrenza emersa naturalmente dalla

²² Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimento del 24 dicembre 2025, n. 31775. Misura cautelare (parr. 169-173).

²³ Cfr. reg. (UE) 2022/1925.

²⁴ Sulla definizione di *gatekeeper* e, più in generale, sul DMA si veda, *ex multis*: V. CAPUANO, *La regolamentazione dei mercati digitali: Il digital market act*, in R. BOCCHINI (a cura di), *Trattato. Le piattaforme digitali. E-Agorà*, Torino, 2025, p. 1150 ss.; F. BOSTON, D. VANWAMEL, *The Digital Market Act: a partial solution to antitrust's remedy problem*, SSRN, 2024, p. 1606 ss.; N. MORENO BELLOSO, N. PETIT, *The EU Digital Market Act: a competition hand in a regulatory glove*, in *ELR*, 2023, p. 391.

²⁵ In tal senso, N. MORENO BELLOSO, N. PETIT, *op. cit.*, p. 391, i quali sottolineano come la natura regolatoria *ex ante* del DMA si distingua strutturalmente dalla logica repressiva *ex post* propria del diritto antitrust.

²⁶ Con la decisione della Commissione del 5 settembre 2023, caso DMA.100024 Meta – number-independent interpersonal communications services, par. 130, la Commissione ha designato Meta come *gatekeeper* e WhatsApp come *core platform service*.

²⁷ Sul punto occorre evidenziare che la stessa AGCM, nel provvedimento cautelare, abbia citato espressamente la decisione della Commissione che attribuisce a Meta lo *status di gatekeeper* (par. 18 del Provvedimento).

sua entrata in vigore. Sul punto si ricorda che parte della dottrina²⁸ pare incline a ricondurre tale rapporto in termini di *lex specialis* e *lex generalis*, per cui le condotte dei *gatekeeper* rientranti nell’ambito applicativo del Regolamento dovrebbero precludere l’applicazione delle norme antitrust al fine di scongiurare la violazione del principio del *ne bis in idem*. Tuttavia, tale impostazione sembrerebbe smentita dallo stesso Regolamento che esplicita la natura complementare, e non sostitutiva, delle due discipline.

In particolare, al *considerando* 11 si chiarisce che il DMA persegue obiettivi complementari, ma diversi rispetto a quelli del diritto della concorrenza dell’UE²⁹. Nel dettaglio, infatti, all’art. 1, par. 6, si stabilisce espressamente che il regolamento «lascia impregiudicata l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE», nonché le altre norme nazionali in materia di concorrenza, escludendo così la configurabilità di un rapporto di specialità in senso tecnico e confermando la coesistenza dei due regimi³⁰. Ci permettiamo di sottolineare come, del resto, una relazione di specialità presuppone l’identità della fattispecie astratta regolata dai due strumenti. Nel caso che ci occupa tale identità è assente strutturalmente dacché il DMA è un regime fondato su obblighi predeterminati e applicabili indipendentemente dall’accertamento di un comportamento abusivo nel caso concreto, mentre l’art. 102 TFUE, operando *ex post*, richiede la dimostrazione della posizione dominante, del suo sfruttamento e degli effetti e/o dell’oggetto anticoncorrenziali della condotta. Tale diversità non è meramente formale ma pare riflettere una scelta consapevole del legislatore europeo. Il DMA, infatti, è stato adottato sulla base dell’art. 114 TFUE (e non dell’art. 103 TFUE) chiarendo che il suo scopo è

²⁸ Cfr. K. BANIA, “*Fitting the Digital Markets Act in the Existing Legal Framework: The Myth of the “Without Prejudice” Clause*”, in *European Competition Journal*, vol. 19, n. 1, 2023, pp. 140-149; G. COLANGELO, *The European Digital Markets Act and Antitrust Enforcement: A Liaison Dangereuse*, in *ELR*, vol. 47, 2022, p. 597 ss.

²⁹ Il *considerando* 11 del DMA dispone che «Il presente regolamento persegue un obiettivo complementare, ma diverso, alla protezione della concorrenza non falsata su un dato mercato, quale definita in termini di diritto della concorrenza, e tale obiettivo consiste nel garantire che i mercati in cui sono presenti *gatekeeper* siano e rimangano equi e contendibili, indipendentemente dagli effetti reali, potenziali o presunti sulla concorrenza in un dato mercato derivanti dal comportamento di un dato *gatekeeper* contemplato dal presente regolamento».

³⁰ In tal senso, *ex multis*, A. KOMNINOS, *The Digital Markets Act: How Does it Compare with Competition Law*, SSRN, 2022, pp. 5-6; V. CAPUANO, *Digital Markets Act and Data*, in C. SCHEPISI, V. CAPUANO, S. LATTANZI (eds.), *An Introduction to Digital Data Law in the EU. Regulatory Framework and Future Perspectives*, Torino, 2024, pp. 78-86; C. WITT, *The Digital Markets Act – Regulating the Wild West*, in *CMLR*, vol. 60, n. 3, 2023, pp. 3-4 e pp. 24-26.

garantire la contendibilità e l'equità nei mercati digitali, in un'ottica di complementarità con il diritto antitrust³¹.

Questa impostazione non sembra priva di rilievo anche sotto il profilo del *ne bis in idem*. La Corte di giustizia, nella sentenza *bpost*³², ha chiarito che la duplicazione di procedimenti è compatibile con tale principio quando le discipline applicate perseguono obiettivi giuridici differenti, purché l'effetto cumulativo non risulti sproporzionato. In questa prospettiva, la scelta del legislatore europeo di definire con particolare precisione le finalità del DMA, e di distinguerle da quelle del diritto antitrust già a partire dal considerando sembrerebbe rispondere, almeno in parte, anche all'esigenza di consolidare sul piano normativo la distinzione di obiettivi tra i due regimi, così da rendere più difficilmente sostenibile, per i *gatekeeper*, un'eventuale contestazione dell'applicazione parallela fondata sul principio del *ne bis in idem*³³.

Sul punto occorre altresì rilevare che il DMA attribuisce alla Commissione europea la competenza esclusiva per la sua applicazione e, all'art. 24, le consente di adottare misure provvisorie «in casi di urgenza dovuti al rischio di danni gravi e irreparabili». Pertanto, le autorità nazionali, pur potendo avviare indagini e trasmettere informazioni, non possono adottare decisioni definitive né misure cautelari sulla base del DMA.

Ne deriva, dunque, che l'adozione della misura cautelare da parte dell'AGCM sembra riflettere anche l'esigenza di utilizzare l'unico fondamento giuridico idoneo a permettere l'adozione di una misura dotata di immediata efficacia sul territorio nazionale³⁴. Da qui, probabilmente, la scelta dell'AGCM di focalizzare l'istruttoria sulla fattispecie del rifiuto di accesso che, tuttavia, implica per l'Autorità di offrire prova dell'esistenza dei peculiari parametri elaborati dalla giurisprudenza *Bronner* che, come noto, subordinano l'accertamento dell'abuso di cui all'art. 102 TFUE al soddisfacimento di tre requisiti piuttosto stringenti: l'indispensabilità dell'infrastruttura per l'esercizio

³¹ Cfr., *ex multis*, C. WITT, *The Digital Markets Act – Regulating the Wild West*, cit., pp. 24-26; G. CONTALDI, *Il Digital Markets Act (DMA)*, in L. PACE (a cura di), *op. cit.*, pp. 71-73.

³² Corte giust. 22 marzo 2022, C-117/20, *bpost*.

³³ Cfr. *ex multis* C. WITT, *The Digital Markets Act – Regulating the Wild West*, cit. pp. 24-26, la quale osserva come, definendo in dettaglio gli obiettivi del Regolamento adottato sulla base dell'art. 114 TFUE e sottolineandone la distinzione rispetto a quelli del diritto della concorrenza, il legislatore europeo abbia inteso altresì precludere future contestazioni dei *gatekeeper* fondate sull'incompatibilità dell'applicazione parallela dei due strumenti con il principio del *ne bis in idem*, alla luce dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia nelle sentenze *bpost* (C-117/20) e *Nordzucker* (C-151/20).

³⁴ A ciò si aggiunga che il DMA non disciplina, almeno allo stato, i servizi di intelligenza artificiale generativa, che non rientrano tra i “core Platform services” elencati nel regolamento.

dell’attività del richiedente, l’assenza di una giustificazione oggettiva alla base del diniego e l’esclusione di ogni concorrenza effettiva sul mercato a valle³⁵.

Con riferimento al primo requisito, tale dottrina subordina la configurabilità dell’illecito antitrust alla dimostrazione che l’accesso alla piattaforma sia *essenziale* per operare nel mercato: un requisito che, nel contesto dei servizi di comunicazione digitale, pone complessi interrogativi sulla qualificazione di WhatsApp come *essential facility*. Occorre, infatti, domandarsi se la politica contrattuale di Meta sia realmente in grado di marginalizzare i fornitori terzi, così compromettendo la competitività del mercato a danno, tra l’altro, dei consumatori. Oppure se, al contrario, operatori dotati di una propria forza di mercato e di molteplici canali distributivi – si pensi al colosso OpenAI e al suo servizio ChatGPT – possano prescindere dalla piattaforma di Meta senza che si configuri un pregiudizio competitivo determinante. A differenza del caso Bronner, il parametro dell’indispensabilità andrebbe oggi calibrato sulla natura intrinseca della risorsa.

Infatti, se per le infrastrutture fisiche “chiuse” il test *Bronner* rimane il criterio decisivo, per le piattaforme digitali strutturalmente concepite per l’interoperabilità il diniego di accesso potrebbe integrare un abuso anche a prescindere da una stretta indispensabilità, qualora risultasse idoneo a ostacolare la concorrenza basata sui meriti³⁶.

In definitiva, l’intervento dell’AGCM sembrerebbe confermare che la vigenza di obblighi *ex ante* imposti dal DMA non escluda affatto la necessità, per le autorità di concorrenza nazionali, di reprimere condotte realizzate dai grandi colossi tecnologici, potenzialmente escludenti, attraverso l’applicazione della disciplina *antitrust* e le relative misure cautelari.

5. In aggiunta è opportuno rammentare che la vicenda in oggetto sta avendo anche uno sviluppo sovranazionale in quanto la Commissione europea ha avviato un procedimento contro Meta avente ad oggetto le stesse modifiche contrattuali dirette a precludere l’accesso dei fornitori di servizi di AI terzi alla

³⁵ Sul punto si vedano R. WHISH, *Competition Law*, Oxford, 2024, p. 781; A. JONES, B. SUFRIN, N. DUNNE, *EU Competition Law, Text, Cases and Materials*, Oxford, 2023, p. 508; G. BRUZZONE, S. CAPOZZI, *L’abuso di posizione dominante*, in L.F. PACE (a cura di), *op. cit.*, in particolare p. 140 ss.

³⁶ Sulla distinzione tra infrastrutture ad uso esclusivo e piattaforme aperte all’uso di terzi, si veda M. MESSINA, *Is indispensability always indispensable? Il test Bronner alla prova Android Auto: il rifiuto di contrattare ai tempi delle piattaforme digitali*, in questa *Rivista*, n. 3, 2024, p. 15 ss., il quale ripercorre il filone giurisprudenziale tendente a circoscrivere l’applicazione dei criteri *Bronner*, e in particolare quello dell’indispensabilità, ritenendo che le condizioni per l’illiceità del rifiuto di contrarre sviluppate dalla sentenza *Bronner* appaiono oramai inadeguate alla loro applicazione in settori altamente dinamici e innovativi.

piattaforma WhatsApp³⁷. In prima battuta, la Commissione, ai sensi dell'art. 11 paragrafo 6 del regolamento 1/2003³⁸, aveva contestato a Meta la presunta violazione dell'art. 102 TFUE con riferimento allo Spazio economico europeo, ma aveva escluso espressamente l'Italia dal proprio perimetro di indagine. La decisione iniziale della Commissione di non avocare il caso ai sensi dell'art. 11, par. 6, del regolamento 1/2003 sembrerebbe confermare una prassi di coordinamento³⁹ che privilegia l'autorità nazionale che, avendo già incardinato un'attività istruttoria significativa, si trovi nella posizione più idonea per portare a termine l'accertamento.

La scelta della Commissione di delimitare territorialmente il procedimento, escludendo il mercato italiano dal perimetro della propria indagine, sembrerebbe costituire un esempio di un'applicazione antitrust parallela. Ciò si è peraltro verificato nel caso AT.40703 – *Amazon – Buy Box*⁴⁰, vicenda da cui è possibile desumere che l'apertura di un'indagine da parte della Commissione non comporta un'avocazione automatica e generalizzata quando la condotta presenti profili di autonomia geografica o richieda un intervento immediato per prevenire effetti escludenti irreversibili.

³⁷ Il 4 dicembre 2025 la Commissione ha comunicato l'avvio del procedimento AT.41034, Exclusion of AI competitors from WhatsApp within the meaning of Article 11(6) of Council Regulation No 1/2003 and Article 2(1) of Commission Regulation No 773/2004.

³⁸ L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento 1/2003 prevede che l'avvio di un procedimento da parte della Commissione esoneri le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dalla competenza di applicare le norme di concorrenza dell'UE alle medesime pratiche in questione. Nel caso specifico, la Commissione ha però disposto esplicitamente che l'indagine formale riguarderà l'intero SEE, ad eccezione dell'Italia.

³⁹ Si veda, a titolo di esempio, il precedente dell'AGCM *Amazon* (A528) ove l'Autorità ha chiarito che l'avvio di un procedimento della Commissione per la medesima violazione dell'art. 102 TFUE non comporta automaticamente la perdita di competenza dell'autorità nazionale, qualora quest'ultima si riferisca a fatti o mercati non sovrapponibili a quelli oggetto delle contestazioni della Commissione. La Commissione, attraverso una deliberata limitazione geografica del proprio campo d'indagine (escludendo esplicitamente il territorio italiano), ha consentito all'AGCM di concludere autonomamente il caso. Sul punto, Corte giust. 20 aprile 2023, C-815/21 P, *Amazon.com e a./Commissione* (che ha confermato l'ordinanza del tribunale del 14 ottobre 2021, T-19/21), ha statuito l'inapplicabilità del principio della protezione contro i procedimenti paralleli di cui all'art. 11, par. 6, del reg. 1/2003 con conseguente legittimità della mancata inclusione dell'Italia nell'ambito di applicazione territoriale del procedimento avviato dalla Commissione, rilevando che sebbene l'obiettivo della norma sia proteggere le imprese da procedimenti paralleli, tale garanzia «non implica alcun diritto per l'impresa a che il caso sia integralmente trattato dalla Commissione» (punto 35). La Corte ha, dunque, ribadito che il reg. 1/2003 si fonda su competenze parallele e su una stretta collaborazione, non contenendo norme rigide di ripartizione, bensì criteri di flessibilità operativa volti all'efficacia dell'azione antitrust complessiva.

⁴⁰ In tale precedente, mentre l'AGCM ha sanzionato Amazon per violazione dell'art 102 TFUE, la Commissione ha concluso il procedimento con l'accettazione degli impegni.

L’iniziale esclusione del mercato italiano sembrava confermare, dunque, la legittimità di un *enforcement* parallelo e complementare: l’adozione della misura cautelare nazionale atta ad evitare la cristallizzazione di vantaggi competitivi nel mercato italiano non ha precluso la Commissione dal vigilare sulla dimensione sovranazionale assicurando così un controllo uniforme a livello europeo.

In quest’ottica, la misura cautelare adottata dall’Autorità non si limita a sospendere una clausola contrattuale, ma preserva attivamente la natura di WhatsApp quale infrastruttura aperta, impedendo che un vantaggio di accesso si trasformi in una barriera insormontabile per i concorrenti. Emerge, in conclusione, un modello di cooperazione in cui il sistema predisposto dal regolamento 1/2003 è inteso come flessibile e idoneo ad assicurare la prossimità della tutela e la sua tempestività, attraverso, in particolare, il provvedimento cautelare.

Ne consegue che l’applicazione della misura cautelare adottata dall’AGCM, sebbene circoscritta alle condotte di *Meta* con effetti sul territorio italiano, può essere letta nel più ampio contesto europeo di scrutinio della condotta del gruppo americano, contribuendo alla piena ed effettiva tutela della concorrenza nel settore dell’intelligenza artificiale generativa.

6. L’istruttoria condotta dall’AGCM ha subito una progressiva evoluzione. Se l’atto di avvio del procedimento sembrava focalizzarsi principalmente su un’ipotesi di vendita abbinata tra la piattaforma di messaggistica e i servizi di intelligenza artificiale (c.d. *tying*), l’estensione oggettiva dell’indagine ha determinato l’ampliamento del procedimento alla fattispecie di rifiuto di accesso. Tale estensione ha consentito l’adozione del provvedimento cautelare al fine di imporre a Meta la sospensione delle clausole escludenti stabilite nei nuovi termini contrattuali, così da evitare che l’estromissione dei concorrenti potesse cristallizzare un vantaggio competitivo strutturale e preservare la contendibilità di un mercato ancora in fase di iniziale sviluppo.

Assume poi un rilievo centrale la circostanza per cui la Commissione, nel procedimento parallelo volto ad accertare la condotta anticoncorrenziale di Meta con riferimento allo SEE, abbia in un primo momento escluso espressamente l’Italia dal perimetro della propria indagine. Tale scelta ha consentito l’adozione tempestiva della misura nazionale a tutela del mercato locale, confermando al contempo la piena legittimità di un’applicazione antitrust parallela e complementare funzionale a prevenire la formazione di barriere all’ingresso dei mercati.

In aggiunta, la fondatezza della misura cautelare dell'AGCM trova un'ulteriore conferma nei più recenti sviluppi sovranazionali. Nella comunicazione degli addebiti del 9 febbraio 2026⁴¹, anche la Commissione ha, infatti, manifestato l'intenzione di ricorrere alle misure cautelari previste dall'art. 8, paragrafo 1, del regolamento 1/2003 al fine di impedire che l'esclusione delle imprese che offrono servizi di AI chatbot terzi dalla piattaforma WhatsApp alteri irreversibilmente la struttura competitiva del mercato dell'intelligenza artificiale generativa. La Commissione ha confermato, in linea con quanto già rilevato dall'AGCM, che Meta detiene una posizione dominante nel mercato SEE delle applicazioni di comunicazione per i consumatori e che WhatsApp costituisce un'infrastruttura di accesso essenziale per gli assistenti AI generici. Il rifiuto di consentire tale accesso è ritenuto idoneo a configurare un abuso e a produrre effetti escludenti immediati, tali da giustificare l'adozione urgente di misure cautelari per prevenire un pregiudizio grave e irreversibile alla concorrenza.

A seguito della predetta comunicazione, Meta ha esercitato il proprio diritto di difesa presentando le proprie osservazioni e, in data 4 marzo 2026, ha pubblicato una versione aggiornata della propria politica commerciale, con la quale ha formalmente revocato il divieto precedentemente introdotto, pur subordinando l'accesso alla piattaforma WhatsApp al pagamento di un corrispettivo nell'ambito di un apposito quadro tariffario applicabile agli assistenti di intelligenza artificiale generici di terze parti.

Tale modifica non si è tuttavia rivelata sufficiente a rimuovere le preoccupazioni della Commissione. Con la comunicazione integrativa degli addebiti del 15 aprile 2026⁴², questa ha infatti rilevato che la soluzione individuata da Meta produce effetti sostanzialmente equivalenti al precedente divieto di accesso, in quanto continua a determinare, nella pratica, l'esclusione degli assistenti di intelligenza artificiale di terze parti dalla piattaforma e l'ha dichiarata incompatibile con le norme dell'UE in materia di concorrenza. Con il medesimo atto, la Commissione ha rinnovato l'intenzione di adottare le misure cautelari necessarie e ha esteso l'ambito geografico del procedimento

⁴¹ La Commissione, in data 9 febbraio 2026, ha comunicato di aver inviato a Meta "*Statement of Objections*".

⁴² La Commissione, in data 21 aprile 2026, ha comunicato di aver inviato a Meta "*Supplementary Statement of Objections*". Tale Comunicazione costituisce un atto procedurale formale mediante il quale la Commissione comunica alle parti le proprie valutazioni preliminari in ordine alla possibile adozione di misure cautelari. Essa conferisce alle parti il diritto di accedere al fascicolo istruttorio, di presentare osservazioni scritte e di richiedere un'audizione dinanzi ai servizi competenti della Commissione e ai rappresentanti delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

all’Italia⁴³, inizialmente esclusa in ragione dell’autonomo procedimento istruttorio avviato dall’AGCM, così che l’indagine ricomprende oggi l’intero SEE. Non a caso, recentissima è l’adozione di una misura cautelare anche da parte della Commissione che il 9 giugno 2026⁴⁴ ha ordinato a Meta di ripristinare e mantenere il libero accesso a WhatsApp per gli assistenti di intelligenza artificiale generici di terze parti sino alla conclusione dell’indagine.

La decisione si fonda sulla constatazione che Meta detiene, *prima facie*, una posizione dominante nel mercato SEE delle applicazioni di comunicazione per i consumatori e che le modifiche introdotte dal 15 ottobre 2025 – dapprima mediante un divieto di accesso, poi attraverso un accesso oneroso – integrano un rifiuto di accesso a un’infrastruttura precedentemente aperta, idoneo a produrre danni gravi e irreversibili alla competitività del mercato degli assistenti di AI generici in una fase cruciale del suo sviluppo.

Per tale ragione, la Commissione ha imposto l’obbligo a Meta di ripristinare le condizioni di accesso vigenti prima del 15 ottobre 2025 e di mantenerle fino a che l’istruttoria sul merito delle presunte violazioni – che resta tuttora pendente – non si sia conclusa.

In attesa della decisione finale, il caso *Meta AI* dimostrerebbe che l’effettiva concorrenza nell’emergente mercato dei servizi di AI chatbot sia connessa alla capacità delle autorità nazionali e della Commissione di garantire, con immediatezza, che la prevalenza di un servizio di AI chatbot sui concorrenti discenda dalla sua qualità tecnologica e dai meriti competitivi piuttosto che dal controllo delle imprese in posizione dominante delle infrastrutture di accesso agli utenti. Pertanto, nonostante il ricorso alle misure cautelari non costituisca, nella prassi europea, uno strumento di frequente attivazione – anche in ragione della loro natura eccezionale, delineata dall’art. 8 del regolamento 1/2003 – la circostanza per cui la Commissione abbia ritenuto necessario adottare anch’essa un provvedimento cautelare conferisce al caso un rilievo particolare. La vicenda risulta, sotto questo profilo, di interesse non solo per la gravità delle condotte contestate, ma anche per la sequenza procedurale che l’ha caratterizzata: l’iniziale esclusione dell’Italia dal perimetro dell’indagine europea, seguita dall’intervento cautelare tempestivo dell’AGCM, e la successiva adozione, da parte della Commissione, di una misura cautelare

⁴³ Nella decisione AT 41034-606 del 15 aprile 2026 (pubblicata in data 21 aprile 2026), la Commissione ha esteso «the geographic scope of its investigation to Italy, and to also investigate any changes of Meta’s conduct since the initiation of proceedings, as regards the terms applicable to the use by third party AI providers of the WhatsApp for Business Application Programming Interface. Therefore, the proceedings cover the whole of the EEA».

⁴⁴ Commissione – AT.41034 – decisione sulle misure provvisorie ai sensi dell’art. 8, par. 1, del regolamento (CE) 1/2003, comunicato stampa IP/26/1276 pubblicato in data 9 giugno 2026.

sostanzialmente allineata a quella nazionale, delineano un coordinamento effettivo tra i due livelli di *enforcement*.

Le misure cautelari dell'AGCM e della Commissione, lette in questa prospettiva, sembrerebbero evidenziare come la tutela della contendibilità nei mercati digitali richieda strumenti capaci di prevenire, sin dalle fasi iniziali, il rischio di consolidamento di posizioni difficilmente reversibili, soprattutto quando l'accesso a piattaforme di comunicazione di massa può incidere in modo determinante sulla capacità dei nuovi operatori di competere nei mercati digitali emergenti.